

Allegato IV – Avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione degli spazi, delle dotazioni e dei relativi servizi di bar e ristorazione interni c/o la Camera di Commercio di Firenze.

SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E RISTORAZIONE INTERNI ALLA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

TRA

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, (di seguito PromoFirenze), Codice Fiscale e Partita Iva 06178350481 in persona del suo

da una parte

e

_____ “di seguito Concessionario”

dall'altra parte

PREMESSO

- che la Giunta della Camera di Commercio di Firenze, con propria delibera del 9 febbraio 2018, n. 21, ha assegnato a PromoFirenze la gestione, anche commerciale, degli spazi della sede camerale posti nel Palazzo della Borsa Valori (più avanti anche Palazzo della Borsa) destinati all'iniziativa “WorkinFlorence – Centuries of Experience working with you” (anche solo “WorkinFlorence”);

- che, a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda del 30/11/2023 e della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze (d'ora in poi denominata “CCIAA di Firenze”) del 5/12/2023, n. 142, PromoFirenze intende dare in concessione il servizio di bar e ristorazione della Camera di Commercio di Firenze sito nel Palazzo della Borsa, da assegnare mediante procedura negoziata, servizio rivolto a favore di coloro che a diverso titolo siano ospitati nel suddetto Palazzo;

- che a seguito della detta procedura negoziata tenutasi in data la società è risultata aggiudicataria della concessione del servizio di bar e ristorazione presso la sede della CCIAA di Firenze;

- che con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande per bar e ristorazione così come dichiarati in sede di gara.

Tanto premesso, da intendersi quale parte integrante del presente atto, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1. Oggetto della concessione è il servizio di bar interno rivolto a favore di coloro che a diverso titolo siano ospitati nel suddetto Palazzo e di ristorazione con contestuale concessione dei locali e spazi di proprietà della Camera di Commercio di Firenze, posti all'interno del Palazzo della Borsa, sede della CCIAA di Firenze e di PromoFirenze, Piazza dei Giudici 3 – 50122 Firenze (FI).

Il servizio ha ad oggetto la preparazione, la produzione e la somministrazione di alimenti, compreso il relativo stoccaggio, negli spazi e con le attrezzature messi a disposizione dalla Concedente; i locali sono dotati di cucina professionale e bancone bar, situati al piano seminterrato, al piano terra e ultimo piano, contrassegnati con la linea blu nella pianta Allegato I). Detti locali sono dotati delle attrezzature di cui all'Allegato II) che PromoFirenze mette a disposizione del Concessionario nello stato e condizioni di funzionamento in cui si trovano.

1.2. Il Concessionario avrà l'esclusiva della fornitura dei servizi di bar e ristorazione all'interno del Palazzo della Borsa.

L'esclusiva non opera relativamente ai distributori automatici e agli eventi organizzati in detto Palazzo che abbiano ad oggetto la promozione di alimenti e/o bevande. Gli eventuali fornitori esterni non possono tuttavia utilizzare le strutture (cucine, attrezzature, macchinari, frigoriferi, lavastoviglie, etc.) e gli spazi in concessione, salvo accordi diretti con il Concessionario.

Il diritto di esclusiva di cui sopra non opera per gli eventi già in calendario alla data di immissione in possesso di cui al successivo punto 3.

1.3. PromoFirenze non garantisce flussi minimi, di conseguenza il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche di natura economica, per la revisione delle condizioni della concessione a seguito del mancato utilizzo del bar da parte dei soggetti indicati al punto 2.2. Il bar non può comportare nessun tipo di onere e responsabilità per PromoFirenze.

1.4. Attività autorizzabili: in occasione di eventi particolari il Concessionario potrà utilizzare ulteriori spazi del Palazzo sede della CCIAA di Firenze, normalmente sede di eventi ed iniziative (ad esempio la Sala della Borsa ed i locali attigui), diversi da quelli oggetto del presente contratto, previa autorizzazione di PromoFirenze, senza che possa comportare nessun tipo di onere e responsabilità per la Concedente, e previa corresponsione alla stessa del relativo prezzo, per i quali verrà fornito di volta in volta apposito preventivo.

Il Concessionario non potrà usare le attrezzature e gli spazi per eventi esterni senza consenso scritto di PromoFirenze.

1.5. Il Concessionario non potrà, installare distributori automatici di cibi e bevande, per i quali PromoFirenze si riserva l'eventuale installazione in proprio e/o a mezzo di terzi.

1.6. I beni e le attrezzature oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività economiche diverse da quelle espressamente previste nel presente contratto e negli atti della procedura negoziata, richiamati e parte integrante e sostanziale del contratto.

1.7. Il Concessionario assume a proprio carico tutti i rischi operativi relativi alla gestione del servizio, remunerando integralmente la propria prestazione con l'applicazione delle tariffe di vendita dei servizi oggetto della presente concessione.

2) SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BAR E RISTORAZIONE

2.1. L'apertura e la gestione del bar su aree di proprietà della CCIAA di Firenze dovrà essere svolta con rispetto del Regolamento per la concessione in uso degli spazi di PromoFirenze in vigore tempo per tempo, per quanto applicabile, consultabile sul sito web di PromoFirenze, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare. Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto di detto Regolamento e delle modifiche che allo stesso dovessero essere apportate. L'eventuale modifica del numero del personale dipendente di PromoFirenze e della CCIAA di Firenze, sia in aumento che in diminuzione, non potrà essere invocata dalle parti per la revisione delle condizioni di concessione degli spazi.

2.2. Il bar sarà aperto in favore dei dipendenti della CCIAA di Firenze, dell'Azienda Speciale PromoFirenze e dei relativi collaboratori (attualmente circa n. 160 persone), nonché degli utenti dei servizi dei detti Enti, dei visitatori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo siano ospitati nella struttura.

2.3. Le attività del bar devono prevedere la preparazione dei pasti e delle bevande, l'erogazione di coffee break, cocktails, buffet, light lunch, pranzi e cene serviti anche al tavolo presso gli spazi destinati, nonché la distribuzione degli stessi, su richiesta di PromoFirenze o della CCIAA di Firenze, in altri spazi all'interno della sede della CCIAA di Firenze, in special modo in quelli in cui si svolgono i servizi di WorkInFlorence.

2.4. I servizi di caffetteria e ristorazione dovranno garantire l'offerta di bevande calde e fredde, bevande analcoliche e alcoliche (con responsabilità e capacità di interdizione nella soddisfazione della richiesta e possesso del previsto titolo abilitante), primi, secondi, contorni, panini, tramezzini, toast, prodotti da forno

dolci e salati, pasticceria, macedonie, spremute e frullati di frutta, ecc. Il Concessionario garantisce l'impiego di materie prime e prodotti di ottima qualità, con ampia varietà di scelta nell'offerta, con particolare attenzione ai prodotti freschi, prodotti locali, prodotti per intolleranti al glutine ed intolleranti verso altri alimenti.

2.5. Nella scelta della modalità di erogazione dei servizi, il Concessionario dovrà tenere conto delle caratteristiche e dei limiti degli spazi nei quali è chiamato ad operare, attuando le scelte organizzative e di gestione che riterrà più idonee per offrire ai clienti un servizio di alta qualità.

2.6. Il Concessionario dovrà, altresì, rendersi disponibile a predisporre, su richiesta di PromoFirenze, anche a favore degli organizzatori di eventi, preparazioni alimentari rispondenti a diverse e specifiche esigenze, anche di rappresentanza.

2.7. In ogni caso il Concessionario dovrà offrire i propri servizi a prezzi vantaggiosi e/o comunque non superiori a quelli comunemente riscontrabili sul mercato per analoghe forniture e prestazioni.

2.8. La vendita di bevande alcoliche dovrà essere effettuata nei limiti delle disposizioni stabilite dalle Autorità competenti.

3) MODALITÀ D'USO DEI LOCALI

3.1. L'immissione in possesso del Concessionario dovrà avvenire nel termine fissato da PromoFirenze. La consegna al Concessionario dei locali, degli arredi e delle attrezzature in genere avviene con la sottoscrizione del verbale d'immissione in possesso. Il Concessionario dà atto che i detti locali e le dotazioni, così come gli impianti consegnati in forza del presente atto, sono in perfette condizioni. Il Concessionario è tenuto ad avere la massima cura di tali beni e dei locali in cui svolgerà l'attività, dei quali è costituito custode e s'impegna a mantenerli e mantenerli sempre in perfetta efficienza, salvo il deterioramento dipendente dalla normale usura. Eventuali danni, di qualsivoglia entità, saranno riparati a cura e spese del Concessionario.

3.2. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà trasmettere un prospetto delle eventuali variazioni dello stato e della consistenza dei beni avvenute durante il periodo della concessione, con l'indicazione della causa delle dette variazioni. PromoFirenze effettuerà le opportune verifiche richiedendo al Concessionario il risarcimento dei danni eventualmente riscontrati, salvo il normale deterioramento d'uso.

3.3. I lavori di adattamento o abbellimento e migliorie in genere, non daranno diritto al rimborso delle relative spese. Senza l'autorizzazione scritta di PromoFirenze, il Concessionario non potrà eseguire alcun intervento o modifica sui beni oggetto del presente bando. Gli interventi eventualmente autorizzati da PromoFirenze, potranno dare diritto al rimborso delle spese solo se ciò sia stato specificamente concordato con PromoFirenze stessa.

3.4. Il Concessionario dovrà dotare i locali, a proprie cura e spese, di ogni altra attrezzatura ritenuta necessaria per il funzionamento ottimale del servizio. L'incremento delle dotazioni di attrezzature non darà luogo ad alcun obbligo di rimborso delle spese sostenute, salvo diverso accordo con PromoFirenze. In ogni caso le attrezzature introdotte dovranno sempre risultare compatibili con l'ambiente camerale senza causare disturbo alcuno (esempio rumorosità) alle attività svolte nell'immobile della sede della CCIAA di Firenze e di PromoFirenze.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. La concessione avrà durata di anni 4 (quattro), rinnovabili di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 nelle more della stipula.

4.2. PromoFirenze, si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto per un periodo non superiore ad un anno, mediante comunicazione da trasmettersi al concessionario a mezzo PEC almeno 3 mesi prima della scadenza; in mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista.

4.3. La domanda di rinnovo della concessione da parte del Concessionario dovrà essere presentata a mezzo PEC almeno 6 mesi prima della scadenza; PromoFirenze si riserva la facoltà di non procedere al rinnovo della concessione.

5) ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

5.1. Il bar deve essere operativo secondo orari stabiliti dalla Concedente, normalmente dalle 8:00 alle 16:00, e eventualmente anche in orari diversi, nei limiti di quelli di apertura della CCIAA di Firenze (di norma dalle 7.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, esclusi sabati, domeniche, festivi e giornate di chiusura della CCIAA di Firenze deliberate dalla Giunta), concordati con il Concessionario.

5.2. In ogni caso il Concessionario si impegna a garantire i servizi di bar e ristorazione oltre il detto orario ed eventualmente anche i sabati, le domeniche, i festivi e le giornate di chiusura della CCIAA su richiesta di PromoFirenze, in presenza di eventi e/o iniziative promozionali.

5.3. In caso di eventi promossi dal Concessionario, ferma restando l'approvazione di PromoFirenze e questi dovrà concordarne la programmazione con la Concedente, con congruo anticipo, oltre a farsi carico degli oneri necessari per consentire l'apertura della sede della CCIAA di Firenze secondo standard di sicurezza (pulizie, sorveglianza, presidio tecnico specializzato, ecc.) individuati di volta in volta da PromoFirenze e/o previsti dalla normativa vigente, i cui costi dovranno essere pagati a PromoFirenze sulla base dei preventivi effettuati da quest'ultima.

5.5. Ove il bar sia chiuso su provvedimento di autorità competente il Concessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno da parte di PromoFirenze.

6) CANONE DI CONCESSIONE

6.1. Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente a PromoFirenze un canone di concessione costituito da una quota percentuale del fatturato annuo conseguito dalla gestione del bar e della ristorazione, calcolato sulla base degli scontrini e delle fatture emesse al netto dell'IVA, pari al (% + offerta) oltre agli oneri di legge.

6.2. Il Concessionario dovrà pagare il canone di concessione a PromoFirenze in rate trimestrali al 30.04, 31.07 e 31.10 dell'anno in corso ed al 31.01 dell'anno successivo per ciascun anno. L'importo di ciascuna rata verrà calcolato da PromoFirenze a cui il Concessionario consegnerà copia dei Registri dei Corrispettivi e delle fatture emesse, al 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno.

6.3. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato da PromoFirenze.

6.4. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

6.5. Penali: il Concessionario corrisponderà per intero il canone di concessione stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti di PromoFirenze. Il pagamento non potrà essere ritardato per nessun motivo. In caso di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00.

Il canone di concessione sarà assoggettato al regime fiscale tempo per tempo vigente.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto il Concessionario costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023, di €, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto. L'eventuale cauzione non potrà essere imputata al canone dovuto per la concessione.

7) ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutta la vigente normativa, da intendersi qui integralmente richiamata, relativa alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. È tenuto inoltre a provvedere alle assicurazioni contro i detti infortuni e le malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela materiale dei lavoratori anche se in questa sede non espressamente richiamate. A tal fine il Concessionario deve:

- A) redigere il DUVRI a seguito di riunione specifica di coordinamento fra i datori di lavoro dei lavoratori a diverso titolo presenti nel Palazzo della Borsa, al fine di eliminare le possibili interferenze;
- B) consegnare copia della documentazione attestante di aver adempiuto ai requisiti imposti dal D.lgs. 81/2008;
- C) consegnare copia della documentazione attestante di aver adempiuto ai requisiti imposti dal Regolamento CE 852/2004 (HACCP);
- D) formare il personale come addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed addetti all'uso del defibrillatore.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per l'espletamento di tutti i propri servizi, personale specializzato e si impegna a tenere indenni PromoFirenze e la CCIAA di Firenze per qualsiasi infortunio che i propri dipendenti dovessero subire sul lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore in vigore alla data di presentazione dell'offerta come indicate nella medesima, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, fornendo a richiesta la relativa documentazione.

Il Concessionario si impegna a favorire ed implementare, nelle forniture, i criteri minimi ambientali per favorire la sostenibilità ambientale dei consumi.

Il Concessionario garantisce di manlevare e tenere indenni PromoFirenze e la CCIAA di Firenze da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Concessionario dovesse procurare a persone e/o cose, anche per fatto dei propri dipendenti e incaricati.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenni PromoFirenze e la CCIAA di Firenze da qualsiasi responsabilità in relazione all'attività di bar e ristorazione, ivi compresa quella derivante da eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate in relazione a questo.

Il Concessionario dichiara e garantisce che tutto il personale addetto ai servizi svolti negli spazi in concessione è professionalmente qualificato, costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli alimenti, sull'igiene della produzione, sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario, contestualmente all'immissione in possesso di cui al punto 3, darà comunicazione a PromoFirenze dei nominativi del personale addetto al bar.

Il Concessionario è tenuto a comunicare a PromoFirenze, sin dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo di un responsabile dei servizi di bar e ristorazione che dovrà essere sempre reperibile, per qualunque questione di natura tecnica e/o amministrativa e di comunicare eventuali sostituzioni.

PromoFirenze si riserva il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione del personale indesiderato per comprovati motivi.

Il Concessionario si obbliga alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti, ivi compresi gli oli ed i grassi da cucina, secondo le disposizioni vigenti, assumendosi ogni spesa o onere relativi.

Il Concessionario garantisce che le apparecchiature e tutti i materiali utilizzati sono conformi alle leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza delle attrezzature, a quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi al funzionamento e alla manutenzione di quanto presente negli spazi assegnati in concessione, compresi quelli relativi al personale.

Saranno, inoltre, a carico del Concessionario:

- a) le procedure e le spese per il conseguimento dei titoli abilitativi prescritti dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) i consumi di acqua, gas ed energia elettrica stimati sulla base del piano di riparto delle spese condominiali della CCIAA di Firenze, nella misura dell'1,95% dei consumi totali, oltre alla TARI inerente gli spazi concessi;
- c) ogni spesa per la riparazione di guasti degli impianti, delle attrezzature e/o dei danni agli arredi;
- d) le spese necessarie per garantire pulizie e standard di sicurezza individuati di volta in volta da PromoFirenze, in caso di eventi promossi dal Concessionario con l'approvazione di PromoFirenze.

8) PULIZIA ED IGIENE DELLE STRUTTURE

Il Concessionario si impegna ad effettuare le pulizie ordinarie e straordinarie, le disinfestazioni periodiche, degli ambienti, programmate e non programmate, inclusi gli spazi per lo stoccaggio, i magazzini e delle attrezzature per l'esecuzione del servizio.

In particolare ad effettuare:

- a) la pulizia quotidiana dei locali destinati al bar e dello spazio antistante utilizzato dall'utenza e comunque tutti i locali di cui all'allegato I;
- b) pulizia ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, attrezzature ed arredi in uso;

9) RAPPORTI CON I FORNITORI

Tutti gli acquisti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere effettuati dal Concessionario a proprio nome.

10) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà PromoFirenze avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario e di incamerare la cauzione definitiva, fermo e impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni danno dipendente da tale azione. È tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione del contratto, come pure il subaffitto anche parziale di parte degli spazi e dei beni in concessione, costituendo l'eventuale violazione esplicito motivo e causa di decadenza dalla concessione di gestione.

11) ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge per tutto il suo personale, si impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione ed a mantenere operativa per la durata del contratto, la polizza di Responsabilità Civile Generale per danni involontariamente cagionati a terzi dal concessionario e/o dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta nella gestione dei servizi di bar e ristorazione di cui al presente contratto.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da incendio;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale degli addetti incaricati dal Concessionario;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti di PromoFirenze, della Camera di Commercio di Firenze e delle società da questa controllate o a questa collegate che utilizzano gli spazi del Palazzo della Borsa, degli enti organizzatori degli eventi e delle varie manifestazioni che si tengono all'interno dell'immobile di Piazza dei Giudici n. 3.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) senza ulteriori limitazioni.

12) SPESE

Le spese del presente contratto sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

13) ACCESSO AI LOCALI

Le parti danno atto che il personale di PromoFirenze, della CCIAA di Firenze e i soggetti da detti enti incaricati, possono accedere in ogni momento ai locali concessi in uso.

14) DECORO E QUALITÀ

Stante che gli spazi concessi per l'attività di bar e ristorazione sono posti all'interno della sede della Camera di Commercio di Firenze e che al Concessionario è riconosciuto l'esercizio della detta attività in via esclusiva, è imprescindibile che le stesse attività si conformino a standard di decoro e qualità che non ledano l'immagine della stessa Camera di Commercio e di PromoFirenze e che rispettino il Regolamento per la concessione in uso degli spazi di PromoFirenze, ponendo attenzione in particolare al comfort ambientale, alla pulizia, all'ordine degli ambienti, alla cortesia del personale, ai tempi di attesa e alla qualità e varietà degli alimenti.

15) CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - INADEMPIENZE

15.1. Il rapporto avrà termine alla scadenza della concessione come da punto 4.

15.2. Qualora PromoFirenze ritenga che il Concessionario non ottemperi agli obblighi di legge ovvero agli obblighi previsti nel contratto o negli atti di gara, ne darà comunicazione formale a mezzo PEC al Concessionario, contestando i relativi inadempimenti ed il mancato rispetto delle prescrizioni, invitando il Concessionario al corretto adempimento prima di procedere alla risoluzione. In caso di mancata ottemperanza, PromoFirenze potrà procedere con l'applicazione delle penali ove previste e con la risoluzione del contratto, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni.

In particolare PromoFirenze si riserva la facoltà di invocare la risoluzione di diritto del contratto, riconoscendo le parti espressamente la gravità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- in caso di mancato pagamento nel termine del canone di concessione anche di una sola rata trimestrale;
- nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi previsti nei precedenti punti 2, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente contratto ovvero non rispetti gli oneri di decoro e qualità.

15.3. In tutti i casi di risoluzione del rapporto PromoFirenze escuterà la garanzia appositamente costituita, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale di ogni danno ai locali ed alle dotazioni concesse e, in generale, per ogni danno derivante dalla mancata osservanza da parte del Concessionario degli obblighi assunti in relazione al presente contratto.

16) RECESSO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

PromoFirenze si riserva la facoltà, per sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione, di recedere in ogni momento dal contratto, mediante comunicazione di recesso da notificare con un preavviso non inferiore a 1 (uno) mese a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. In tal caso il Concedente, per rientrare nella disponibilità dell'immobile prima della scadenza stabilita, verserà al concessionario un indennizzo nella misura minima prevista all'art. 190, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

17) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

18) TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa Privacy: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Regolamento e Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati secondo le modalità cartacee ed informatiche esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. I dati così raccolti non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi al di fuori dei soggetti incaricati o responsabili degli uffici competenti oppure potranno essere comunicati secondo la normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, nella persona del Direttore della predetta Azienda.

Si informa inoltre che ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 196/2003, l'interessato può esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo.

L'intera informativa al consenso del trattamento è disponibile sul sito www.promofirenze.it.

19) ALLEGATI

- Allegato I - pianta dei locali concessione bar e ristorazione;
- Allegato II - elenco dotazioni concessione bar e ristorazione.

Firenze, lì

Per PromoFirenze

Per il Concessionario

Si approvano specificamente le clausole numero 2 (bar ristorazione), 3 (modalità d'uso dei locali), 4 (durata della concessione), 5 (orari di apertura e chiusura), 6 (canone di concessione), 7 (altri obblighi e oneri a carico del concessionario), 8 (pulizia e igiene delle strutture), 10 (divieto di cessione), 15 (risoluzione del rapporto), 16 (foro competente).

Per il Concessionario